

BVGer D-4165/2007 vom 18. Oktober 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4165_2007

FR: TAF D-4165/2007 du 18 octobre 2007

IT: TAF D-4165/2007 del 18 ottobre 2007

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen

E. 1

Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2

Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (v. già Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1 pag. 240 e seg.).

E. 3

Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

E. 4

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse. D'altro lato, ha osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, ma ha semplicemente ribadito quanto già allegato nelle precedenti domande, ossia d'essere ricercato perché sospettato d'aver indotto C._____ al suicidio, motivo per cui rischierebbe diversi anni di prigionia. Tuttavia, non è stato neppure in grado d'indicare la data esatta del suicidio di C._____ di cui egli sarebbe stato ritenuto colpevole, dimenticanza inconcepibile trattandosi dell'evento all'origine degli indicati problemi con le autorità statali. Inoltre, se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità da sette anni e avesse temuto per la sua sorte, l'interessato non avrebbe certamente fatto ritorno al domicilio dello zio, ma avrebbe cercato un'altro rifugio, e non avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dall'aeroporto, luogo particolarmente controllato.

E. 5

Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato che nella domanda d'asilo in esame ha fatto valere in parte le stesse ragioni già addotte nelle prime due - suicidio di C. _____ nell'[...] del 2000 di cui sarebbe stato ritenuto responsabile - ed in parte dei motivi nuovi. Quest'ultimi sono da ravvisare nelle attuali ricerche delle autorità e dei familiari di C. _____ nei suoi confronti. Sostiene che dopo sette anni di tanta ansia, ininterrottamente in fuga, non riuscirebbe sempre a essere preciso sulle date degli avvenimenti. Peraltro, il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è dell'avviso che nel caso concreto sussistono degli indizi di persecuzione che giustificano una decisione di merito.

E. 6

Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

E. 7.1

Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con decisioni cresciute in giudicato.

E. 7.2

Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del ricorrente in merito agli eventi verificatisi dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. In particolare, le stesse, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA), s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che l'insorgente ha dichiarato in procedura di prima istanza che, al suo ritorno in Armenia il [...], si sarebbe stabilito presso suo zio e vi sarebbe rimasto sino al [...] (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 6 e del 6 giugno 2007 pag. 7), per poi addurre, nel ricorso, che non vi sarebbe rimasto per il timore che la polizia lo ritrovasse e che si sarebbe nascosto presso un'amico (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, non soccorrono il ricorrente né i documenti esibiti in procedura di prima istanza, poiché nulla dimostrano in relazione ai timori manifestati, né la generica osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 6 giugno 2007, non essendo altresì sufficiente, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, che il richiedente l'asilo si limiti semplicemente a presentare delle nuove allegazioni per giustificare un'entrata nel merito della sua nuova domanda d'asilo, ma occorrendo che le stesse non siano totalmente inconsistenti. Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, il ricorrente neppure ha preteso che le evocate ricerche nei suoi confronti, siano esse delle autorità o dei familiari del C. _____ che si sarebbe suicidato, sarebbero originate da considerazioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi.

E. 8

Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 10

Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).

E. 11

La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

E. 11.1

Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa, nella sostanza nuovamente per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).

E. 11.2

Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.

E. 12

Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).

E. 12.1

Va rilevato che, come noto, in Armenia non sussiste attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione

nell'integralità del territorio nazionale.

E. 12.2

Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, conosce, oltre alla sua madrelingua, pure il russo e un poco il tedesco, ed ha dell'esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 2 e del 6 giugno 2007 pag. 3). Peraltro, in sede di ricorso egli neppure ha preteso che il suo stato di salute s'opponesse alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora esser osservato che l'insorgente stesso ha dichiarato che in Armenia vivono tuttora dei parenti.

E. 12.3

Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.

E. 13

Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Armenia, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).

E. 14

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

E. 15

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.